

Spazio riservato
all'etichetta
con il n. di protocollo
e la data

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA**

Servizio S. C. Sanità Pubblica Veterinaria

Responsabile del procedimento:

Dr. Massimo Erario tel. 0403997549

(nome e cognome, numero di telefono)

E mail: massimo.erario@asugi.sanita.fvg.it

Rif. Nota _____ di data _____

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria.

Inoltre a mezzo PEC: salute@certsanita.fvg.it

Ai Signori Sindaci dei Comuni di

Fogliano – Redipuglia
Largo Donatori di Sangue, 10
34070 Fogliano redipuglia (GO)
PEC: comune.foglianoeredipuglia@certgov.fvg.it

Grado
Piazza Biagio Marin, 4
34073 Grado (GO)
PEC: comune.grado@certgov.fvg.it

Monfalcone
Piazza della Repubblica, 25
34074 Monfalcone (GO)
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Ronchi dei Legionari
Piazza Unità, 1
34077 Ronchi dei legionari (GO)
PEC: comune.ronchideilegionari@certgov.fvg.it

San Canzian d'Isonzo
Largo Garibaldi, 37
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)
PEC: comune.sancanziandisonzo@certgov.fvg.it

San Pier di Isonzo
34070 San Pier d'Isonzo (GO)
PEC: comune.sanpierdisonzo@certgov.fvg.it

Staranzano
Piazza Dante Alighieri, 26
34079 Staranzano (GO)
PEC: comune.staranzano@certgov.fvg.it

Turriaco
P.za Libertà, 34, 34070 Turriaco (GO)
PEC: comune.turriaco@certgov.fvg.it

Agli allevamenti presenti nella zona di restrizione
Consegna a mano o a mezzo posta elettronica
ordinaria.

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

Ai Servizi Veterinari di area A.B e C di
ASUFC
PEC: asufc@certsanita.fcg.it

ASFO
PEC: asfo@certsanita.fvg.it
LORO SEDI

e p.c.
Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Oggetto: OGGETTO: Influenza Aviaria. Attuazione misure di restrizione a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD).

CONSIDERATA l'ordinanza del Direttore della S.O.C. Sanità Animale dell'ASUFC del 25/11/2024 prot.n.181667 P-GEN/ASUFC avente come oggetto: "Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Provvedimento di conferma di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 e conseguente sequestro e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento familiare recante codice: IT190UD021 risultato infetto - Ubicazione allevamento: Fiumicello Villa Vicentina, Via Giuseppe Garibaldi N.31 - Loc. Villa Vicentina - (Latit. 45.822093– Long. 13.383938)", prot. n. 0181822 d.d. 25.11.2024;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il D.L.gs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.L.gs. 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute prot.n. 0031296-22/10/2024-DGSAF-MDS-P "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria;

CONSIDERATA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie "FAO, OIE, EU and National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza" pervenuta all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale mediante mail ordinaria in data 21/11/2024, relativa alla conferma di positività per virus influenzale ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in carcasse di gallina ovaiole provenienti da un allevamento familiare di pollame registrato nella banca dati nazionale degli avicoli al numero IT190UD021TA01 a seguito di conferimento per indagini di laboratorio conseguenti al riscontro di alta mortalità nell'allevamento;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento UE 2020/687 "Deroghe alle misure da applicare nella zona soggetta a restrizioni", l'autorità competente può concedere deroghe alle disposizioni relative alle misure da applicare alle zone di restrizione per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel caso in cui il focolaio insorga in uno stabilimento che detiene fino a n. 50 volatili, anche a seguito di valutazione del rischio alla quale concorrono i risultati dei controlli eseguiti dal personale dell'A.S.U.G.I..

Il Direttore f.f. della S.C. Sanità Pubblica Veterinaria

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza (ZS) con un raggio di 10 Km dal luogo di detenzione dei volatili sede di focolaio nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD), limitatamente ai Comuni che ricadono nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – A.S.U.G.I.. La zona di sorveglianza, meglio evidenziata nella mappa rappresentata nell'Allegato A, comprende gli allevamenti indicati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza (ZS) di cui al punto precedente, si applicano le seguenti misure:

I) l'invio di pollame al macello deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda ULSS competente per territorio, in modo da poter assicurare gli accertamenti ed eventuali campionamenti dovuti;

II) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZS di nostra competenza territoriale;

III) sono vietate le fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

IV) chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto; esclusivamente per gli allevamenti non commerciali, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con il personale veterinario della S.C. Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.U.G.I., di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici. Dovrà in ogni caso essere presente idonea copertura impermeabile su tutta la zona accessibile al pollame;

V) l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti ZS di competenza territoriale dell'A.S.U.G.I., è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo "Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZS con deroga prevista dall'art. 23 del Reg. (UE) 2020/687" e segnatamente:

a. l'invio di tacchini da carne, ovaiole fine ciclo e anatidi agli impianti di macellazione deve avvenire previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico;

b. il carico di tutti gli animali di cui al punto precedente deve avvenire preferibilmente entro le 96 ore.

c. nelle 48 ore precedenti il primo carico il pollame sopra indicato destinato al macello deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità previste per la ricerca del virus. La visita clinica e il campionamento sugli animali morti (con un massimo di 10 soggetti deceduti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica o durante tutte le fasi del carico il Veterinario ufficiale, gli operatori o il detentore dovessero rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, si provvederà ad effettuare ulteriori prelievi ufficiali sui capi morti e su quelli malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento.

d. le validazioni dei Documenti di Accompagnamento di tutte le specie e tipologie vengono effettuate dai Servizi Veterinari previa una comunicazione della mortalità giornaliera negli ultimi 3 giorni effettuata almeno 48 ore prima e non più di 72 ore dalla movimentazione.

e. i capi devono essere, ove possibile, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti in Zona di Protezione (ZP) e ZS;

ove ciò non sia possibile, potranno essere inviati ad impianti di macellazione siti esternamente a tali zone di restrizione che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione, in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;

VI) il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;

VIII) le movimentazioni di uova per il consumo umano da stabilimenti sono consentite ove destinate ad un centro di imballaggio o ad uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2020/687 o per la vendita diretta a condizione che avvenga senza l'accesso degli acquirenti all'area di allevamento;

IX) gli automezzi destinati al trasporto di pollame vivo o di relativi prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto, come già previsto dal Decreto Ministeriale 30 maggio 2023;

X) Ogni movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività attraverso la zona di sorveglianza è autorizzato esclusivamente a condizione che avvenga:

1. Senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
2. Prevedendo le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie;
3. Evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;

XI) È vietata la movimentazione di pollame e di altri volatili in cattività da e verso la zona di sorveglianza, salvo nei casi in cui la Regione Friuli Venezia Giulia conceda specifiche deroghe, in conformità al Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri e alle condizioni stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, art. 43, 44, 46, 47, 49 e dal 50 al 53;

XII) Chiunque entri o esca dall'azienda in cui è detenuto pollame deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

XIII) Non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Direttore S.C. Sanità Pubblica Veterinaria o del Veterinario Ufficiale di Sanità Animale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati agli esseri umani in cui essi:

1. Non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
2. Non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

XIV) Eventuali aumenti di mortalità o della morbilità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati alla S.C. Sanità Pubblica Veterinaria, per vie brevi al veterinario competente per territorio e successivamente all'indirizzo pec aziendale: asugi@certsanita.fvg.it.

XV) Sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva l'autorizzazione da parte delle autorità competenti;

XVI) È vietato il rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento;

XVII) È vietato l'utilizzo di richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;

XVIII) È il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna (compreso il "pronto caccia") in tutto il territorio soggetto a restrizione per l'influenza aviaria;

XIX) Nel territorio della ZS sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili in cattività delle specie appartenenti alla categoria del pollame (Allegato I, parte B del reg (UE) 2016/429). Altresì è vietata la movimentazione di dette specie dalla Zona di Sorveglianza verso fiere, mostre e mercati nella rimanente parte del territorio nazionale.

XX) sono fatte salve le misure disposte dal Ministero della Salute, con il provvedimento prot. 0031296-22/10/2024-DGSAF del 22 ottobre 2024, previste per le zone non ricadenti in Zone di Protezione, Zone di Sorveglianza e Zona di Ulteriore Restrizione ed eventuali altri dispositivi che venissero emanati in modifica o sostituzione dello stesso;

Inoltre, gli operatori assicurano che:

- gli animali delle specie sensibili all'influenza aviaria siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

- venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
- siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
- chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

La S.C. Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.U.G.I., territorialmente competente, verifica che negli stabilimenti di pollame a carattere commerciale presenti in ZS siano applicate le misure sopra indicate.

La S.C. Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.U.G.I. effettua il censimento del pollame e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfoltimenti, svuotamenti) ove consentiti.

DEROGHE

L'eventuale deroga ai divieti di cui sopra è rilasciata dall'autorità competente regionale, in conformità al Decreto Legislativo n. 136 del 05 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento delegato (UE) 2020/687, sentito il Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la seguente procedura:

Tutte le richieste di deroga dovranno essere inviate con congruo anticipo via e-mail ai seguenti indirizzi: marta.zanolla@regione.fvg.it e manlio.palci@regione.fvg.it, mettendo in copia: massimo.erario@asugi.sanita.fvg.it,

Ogni richiesta dovrà riportare:

- Motivo della movimentazione (macellazione, da vita, uova, ...),
- Codice aziendale di partenza,
- Stabilimento di macellazione o codice aziendale di destino,
- Numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare,
- Data prevista della movimentazione.

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'autorità territorialmente competente stabilisce, dopo aver eseguito una valutazione del rischio con esito favorevole, che è consentita la movimentazione di animali (circuito rurale) e prodotti (uova) dagli stabilimenti avicoli siti nella Zona di Sorveglianza, all'interno del territorio dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina alle condizioni di monitoraggio concordate con il CRN.

Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta secondo quanto verrà comunicato dal Servizio veterinario dell'ASUFC e salvo il verificarsi di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli allevamenti.

Il Direttore f.f. della s.C. Sanità Pubblica Veterinaria
Dr. Massimo Erario.

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs.07/03/2005 n. 82 e norme collegate.*

**Documento firmato da:
MASSIMO ERARIO
25.11.2024 13:32:29 UTC**

Allegati:

- Allegato A - Mappa del territorio della zona di Sorveglianza
- Allegato B - Elenco degli allevamenti avicoli registrati compresi nella zona di sorveglianza